



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 17 dicembre 2021**

Oggetto	Disegno di legge concernente “Norme per l’integrazione sociale delle persone con disturbo mentale. Abrogazione della Legge regionale n.15 del 1992 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici in Sardegna”.
Proponente	Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Direzione generale delle politiche sociali
Testo analizzato del 13 dicembre 2021	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge disciplina contiene norme per l’integrazione sociale delle persone con disturbo mentale e prevede l’abrogazione espressa della legge regionale n. 15 del 1992 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici in Sardegna).

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta la competenza legislativa statale ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

All'**art. 5**, per la definizione del disturbo mentale, valevole per usufruire degli interventi indicati nello schema di disegno di legge, si rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale. Ovviamente la norma non intende definire il disturbo mentale in termini scientifici ma semplicemente individuare quelle tipologie di disturbo che consentono di attivare gli interventi previsti dallo schema di disegno di legge

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

All'**art. 7**, comma 2, si fa riferimento al mantenimento delle rette di ricovero originariamente previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44. Indubbiamente tale richiamo normativo non può attualmente fondare il pagamento di tale rette, in quanto la norma è stata abrogata dall'**art. 18** della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15. Sarebbe pertanto necessario indicare, invece, il riferimento alla norma o all'atto amministrativo che fonda l'attuale pagamento di tali rette.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'**art. 9**, è stato predisposto un articolo autonomo per le abrogazioni (l'entrata in vigore è stata spostata nell'**art. 10**) indicando tutta la catena normativa da abrogare. Si invita l'Assessorato proponente a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

verificare se tali abrogazioni corrispondono alla propria volontà effettiva. Si veda la sezione “testo alternativo”.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All’**art. 6**, andrebbe precisato l’eventuale riferimento normativo che disciplina gli “ambiti PLUS” al fine di rendere più chiara la norma.

All’**art. 7**, commi 1 e 2, l’uso dell’espressione verbale “Può essere” nel linguaggio normativo indica una facoltà e non un obbligo. Si suggerisce pertanto l’utilizzo della forma verbale “È”. Si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale
Silvia Curto

CURTO SILVIA
2021.12.17 10:31:16
CN=CURTO SILVIA
C=IT
2.5.4.4=CURTO
2.5.4.42=SILVIA



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'integrazione sociale delle persone con disturbo mentale. Abrogazione della legge regionale **27 agosto 1992, n. 15** (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna)

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. Al fine di promuovere l'integrazione sociale delle persone con disturbo mentale residenti nel territorio regionale, la Regione ~~autonoma della Sardegna~~ favorisce la realizzazione di interventi e prestazioni socio assistenziali finalizzati alla realizzazione di progetti di accompagnamento alla vita autonoma.
2. In armonia con i principi generali del sistema integrato dei servizi alla persona previsti dalla legge regionale ~~n. 23 del 2005~~ **23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali))**, l'accesso ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge avviene con il coinvolgimento attivo dei beneficiari, sulla base della valutazione multidimensionale della persona, la predisposizione di un progetto personalizzato e la definizione del relativo budget.
3. Con ~~successiva~~ deliberazione della Giunta regionale, **su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali**, sono definite, a partire dall'anno 2023, le tipologie di servizi e interventi finanziabili con le modalità previste dalla presente legge.
4. Gli enti locali dell'ambito e l'azienda sanitaria competente descrivono nel piano locale unitario dei servizi **(PLUS) di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005**, gli interventi previsti dalla deliberazione **della** Giunta regionale **di cui al comma 3**, attivati nel proprio territorio.

Art. 2

Requisiti per l'accesso

1. Per accedere agli interventi previsti dalla presente legge è necessario che la persona con disturbo mentale sia assistita dai competenti servizi di tutela della salute mentale, **oppure** dai dipartimenti di salute mentale nelle loro articolazioni per adulti e minori.
2. Con ~~successiva~~ deliberazione della Giunta regionale, a partire dall'anno 2023, sono definiti i criteri di priorità di attivazione dei progetti personalizzati tenendo conto dello stato di bisogno rilevato tramite **l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**.
3. Non sussiste lo stato di bisogno **di cui al comma 2**, per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di un servizio residenziale i cui oneri siano a carico del **servizio sanitario regionale** o di altro soggetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pubblico.

Art. 3
Assegnazione delle risorse

1. Le risorse necessarie alla gestione degli interventi sono assegnate agli enti locali in ragione della programmazione del Fondo regionale per la non autosufficienza **di cui all'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)).**
2. I progetti personalizzati sono finanziati nei limiti delle risorse assegnate.

Art. 4
Progetto personalizzato

1. L'équipe dei Dipartimenti di salute mentale, competente per età del beneficiario, integrata dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune di residenza, definisce la progettazione personalizzata, previa valutazione dei servizi e delle risorse presenti ed attivabili nel territorio.
2. Ciascun progetto personalizzato presuppone la presa in carico e la valutazione multidimensionale dei bisogni del beneficiario, la definizione del budget di progetto e la definizione delle modalità di verifica in itinere dell'efficacia dell'intervento.
3. I progetti personalizzati sono definiti annualmente e vanno in continuità con rivalutazione annuale.
4. I progetti personalizzati possono essere gestiti in forma diretta o indiretta. In quest'ultima modalità il beneficiario rendiconta le spese sostenute nell'ambito del progetto.

Art. 5
Patologie riconosciute

1. Ai fini della presente legge le condizioni di disturbo mentale sono definite, a partire dall'anno 2023, con ~~successiva~~ deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6
Coordinamento dei servizi sociali e sanitari

1. Per garantire un coordinamento tra i servizi sanitari e sociali la **direzione generale regionale competente in materia di** politiche sociali costituisce un tavolo regionale permanente tra i referenti dei servizi sanitari del dipartimenti di salute mentale e i referenti dei servizi sociali comunali degli ambiti PLUS.

Art. 7
Norme transitorie

1. ~~Può essere~~ **È** mantenuto, esclusivamente a favore di chi ne risultava già beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in continuità con l'anno precedente, il sussidio economico



rideterminato in ragione dell'applicazione dell'ISEE. La rideterminazione del sussidio è definita con deliberazione della Giunta regionale.

- ~~Può essere~~ **È** mantenuto, esclusivamente a favore di chi ne risultava già beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in continuità con l'anno precedente, il pagamento delle rette di ricovero ~~originariamente previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.~~

Art. 8 Disposizioni finanziarie

- Le disposizioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in euro 35.000.000,00 per l'anno 2023, in euro 35.000.000,00 per gli anni successivi.

Art. 9 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

- la legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna);
- la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 5 (Modifiche alla L.R. 27 agosto 1992, n. 15, recante, «Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna»);
- la legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna");
- il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
- il comma 3 dell'articolo 33, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007));
- l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari);

Art. 10 Entrata in vigore ~~e abrogazioni~~

- La presente legge entra in vigore il **1° gennaio 2023** ~~e in pari data è abrogata la legge regionale n.15 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.~~